



**Tribunale di Sulmona**

**Sezione Civile**

**Ufficio Esecuzioni Immobiliari**

Il Giudice dell'Esecuzione

sciogliendo la riserva assunta osserva quanto segue:

con provvedimento in data 18.9.2016 il G.E. Dott. Sodani, a seguito dell'esame della documentazione notarile e del provvedimento di sequestro a firma del GIP del Tribunale di Napoli (sequestro disposto per reati tributari diversi da quelli del codice antimafia, o per reati diversi da quelli ex art. 12 sexies L. 306/1992, o per reati diversi da quelli disposti ex art. 321 c.p.p. comma 2° in relazione a reati di criminalità organizzata 321 c.p.p. + 51 comma 3 bis c.p.p.), disponeva la vendita dei beni pignorati trattandosi di sequestro preventivo successivo al pignoramento ed all'iscrizione ipotecaria vantata dal creditore procedente;

con successivo provvedimento del 19.10.2017 il G.E. Dott. Sodani sospendeva la vendita sulla scorta delle considerazioni *“che l'eventuale aggiudicatario non risulti frustrato nelle sue aspettative, tenuto conto che con il decreto di trasferimento non potrebbe essere oggetto di cancellazione la formalità del sequestro, né potrebbe essere emesso l'ordine di liberazione; che, ancora, l'aggiudicatario sarebbe, quindi, onerato di presentare istanza di dissequestro presso il giudice penale con possibilità di vedere respinta la propria richiesta; che tale quadro, incidendo negativamente sulle aspettative dell'aggiudicatario, finisce*



Si comunichi alle parti

Sulmona 25/04/2024

**Il Giudice dell'Esecuzione**

**Gop Luca Pelliccia**